



Giugno 2019

---

# **Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi**

Rapporto esplicativo concernente la modifica del  
14 giugno 2019

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Punti essenziali del progetto.....</b>	<b>3</b>
	Armi da fuoco ora vietate .....	4
	Autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi .....	4
	Autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei .....	5
	Notifica del possesso già in atto.....	5
	Emolumenti.....	5
	Comunicazione elettronica da parte dei commercianti di armi.....	5
<b>3</b>	<b>Commento ai singoli articoli .....</b>	<b>6</b>
	Art. 3 .....	6
	Art. 4a .....	6
	Art. 5 .....	7
	Art. 5a .....	7
	Art. 5b .....	7
	Art. 9a .....	8
	Art. 9b .....	8
	Art. 9c .....	9
	Art. 9d .....	9
	Art. 9e .....	9
	Art. 10 .....	10
	Art. 11 .....	10
	Art. 13a .....	10
	Art. 13b .....	11
	Art. 13c .....	11
	Art. 13d .....	12
	Art. 13e .....	12
	Art. 13f .....	13
	Art. 13g .....	13
	Art. 13h .....	13
	Art. 13i .....	13
	Art. 14 .....	14
	Art. 18 .....	14
	Art. 22 .....	14
	Art. 24a .....	14
	Art. 25 .....	15
	Art. 30 .....	15
	Art. 30a .....	15
	Art. 32 .....	16
	Art. 32a .....	16
	Art. 33a .....	17
	Art. 34 .....	17
	Art. 35 .....	17
	Art. 52 .....	18
	Art. 61 .....	18
	Art. 66 .....	18
	Art. 71 .....	18
	Art. 71a .....	19
	Allegato 1.....	20
	Allegato 3.....	20

## 1 Situazione iniziale

Il 17 maggio 2017 l'Unione europea (UE) ha adottato una modifica della direttiva UE sulle armi<sup>1,2</sup>. Il 31 maggio 2017 questo atto è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha notificato all'UE che la direttiva potrà essere recepita e trasposta con riserva del «soddisfacimento dei requisiti costituzionali». Il 28 settembre 2018 l'Assemblea federale ha approvato tale scambio di note e, contestualmente, adottato una modifica della legge sulle armi (LArm; RS 514.54), con cui le disposizioni rivedute della direttiva UE sulle armi<sup>3</sup> sono trasposte a livello di legge.<sup>4</sup> Nella votazione referendaria del 19 maggio 2019, l'elettorato ha approvato tale modifica.

La trasposizione della modifica della direttiva UE sulle armi e delle conseguenti modifiche della LArm richiede anche un adeguamento dell'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541). La procedura di consultazione relativa alle modifiche di ordinanza si è svolta tra il 30 novembre 2018 e il 13 febbraio 2019.

Gli adeguamenti previsti dalla direttiva UE sulle armi modificata in materia di scambio d'informazioni tra Stati Schengen non sono oggetto della presente modifica di ordinanza. Tali adeguamenti saranno trasposti soltanto in un secondo momento. Le modifiche della LArm, decise in tale contesto dal Parlamento, non entreranno ancora in vigore per il momento. Non sono neanche oggetto della presente modifica di ordinanza gli adeguamenti previsti dalla direttiva UE sulle armi in materia di contrassegno di armi da fuoco. Anche la pertinente modifica della LArm entrerà in vigore in un secondo momento. Va tuttavia specificato che l'avamprogetto di modifica dell'OArm proponeva già un disciplinamento dei contrassegni. Nell'ambito della procedura di consultazione diversi partecipanti si sono espressi a tale riguardo. I loro pareri verranno debitamente considerati in sede di elaborazione del disciplinamento definitivo.

## 2 Punti essenziali del progetto

Con la modifica della LArm diverse armi da fuoco semiautomatiche sono trasferite nella categoria delle armi vietate. Inoltre le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per l'acquisto di armi vietate vengono in parte illustrate in modo particolareggiato. Tra gli altri adeguamenti della LArm, che vengono attuati con la presente modifica di ordinanza, vi sono

---

<sup>1</sup> Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5).

<sup>2</sup> La modifica consiste nella direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).

<sup>3</sup> Nel presente testo per «direttiva UE sulle armi modificata» o «direttiva UE sulle armi» s'intende la direttiva 91/477/CEE nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2017/853.

<sup>4</sup> FF 2018 5159

l'acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi, le comunicazioni elettroniche da parte dei commercianti di armi e la modifica non professionale di armi. A seguito della modifica della direttiva UE sulle armi occorre inoltre, per alcuni aspetti puntuali, apportare ulteriori adeguamenti (contenuto delle comunicazioni relative alle armi soggette a dichiarazione, nozione di «mediazione», trattamento dei dati).

Le novità più importanti sono brevemente illustrate di seguito. Salvo indicazione contraria, entreranno in vigore il 15 agosto 2019.

### **Armi da fuoco ora vietate**

Diverse armi da fuoco finora soggette all'obbligo di permesso d'acquisto, in futuro apparterranno alla categoria delle armi vietate ai sensi dell'articolo 5 LArm. Tali armi non potranno quindi più essere acquistate con un permesso d'acquisto, ma servirà invece un'autorizzazione eccezionale. Si tratta nello specifico di:

- armi da fuoco d'ordinanza per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche<sup>5</sup>;
- armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (nuovo art. 5 cpv. 1 lett. c LArm);
- armi da fuoco portatili semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere la loro funzionalità (nuovo art. 5 cpv. 1 lett. d LArm).

Va tuttavia precisato che sussiste tuttora un'eccezione: non rientrano infatti nella categoria delle armi vietate le armi da fuoco d'ordinanza che il possessore ha ripreso in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare (cfr. nuovo art. 5 cpv. 1 lett. b LArm). Ciò significa che i militari prosciolti dall'obbligo militare potranno tenere la propria arma alle stesse condizioni applicate finora ovvero, secondo le condizioni<sup>6</sup> fissate dalla legislazione militare, presentando un permesso d'acquisto di armi. L'arma da fuoco d'ordinanza diventa un'arma vietata soltanto se l'ex militare in suo possesso la aliena ad altri. La persona che acquisisce l'arma dell'ex militare deve pertanto disporre di una pertinente autorizzazione eccezionale.

### **Autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi**

Le autorizzazioni eccezionali per l'acquisto di armi da fuoco semiautomatiche vietate possono essere rilasciate tra l'altro ai tiratori sportivi. Questi ultimi devono dimostrare di essere membri di una società di tiro o di praticare con regolarità il tiro sportivo. Tali prove deve essere fornite dopo cinque e dieci anni (nuovo art. 28d LArm).

L'OArm precisa in quali casi si possa parlare di «pratica regolare» del tiro sportivo. A tal fine, devono essere eseguiti almeno cinque esercizi di tiro nell'arco di cinque anni.

---

<sup>5</sup> Cfr. nuovo art. 5 cpv. 1 lett. b LArm. Le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche di norma erano già vietate in precedenza, alle armi da fuoco d'ordinanza si applicava tuttavia una deroga generale (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a e cpv. 6 LArm nella versione vigente del 22 giugno 2007).

<sup>6</sup> Cfr. art. 26 segg. dell'ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM; RS **514.10**)

La prova relativa all'avvenuta esecuzione degli esercizi di tiro può essere fornita presentando l'apposito modulo recante conferma oppure una copia del libretto delle prestazioni militari o del libretto di tiro.

L'appartenenza a una società di tiro può essere comprovata segnatamente mediante una conferma della società, un estratto del sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) gestito dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) o una licenza di una federazione sportiva svizzera di tiro.

### **Autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei**

Conformemente alle nuove disposizioni della LArm, anche i collezionisti e i musei che intendono acquistare armi vietate possono chiedere il rilascio di un'autorizzazione eccezionale. Per ottenerla devono dimostrare di aver adottato misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza della collezione e tenere una lista di tutte le armi da fuoco soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale in loro possesso (nuovo art. 28e LArm).

L'ordinanza statuisce che i Cantoni possono precisare i requisiti per la custodia in sicurezza. I collezionisti e i musei che intendono richiedere un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di una nuova arma, devono inoltre presentare la prova e la lista summenzionate.

### **Notifica del possesso già in atto**

Chiunque al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di LArm e OArm sia già in possesso di un'arma da fuoco ora vietata, non è tenuto a richiedere un'autorizzazione eccezionale. Secondo le nuove disposizioni della LArm, queste persone devono tuttavia notificare il legittimo possesso di armi da fuoco semiautomatiche vietate entro tre anni all'ufficio cantonale delle armi (questa procedura non si applica soltanto alle armi *ora* vietate in virtù delle nuove disposizioni). Tale notifica non è invece necessaria se l'arma è già iscritta in un registro delle armi (nuovo art. 42b LArm).

L'ordinanza stabilisce che la notifica può essere effettuata mediante un modulo da inviare all'ufficio cantonale delle armi. I Cantoni devono inoltre permettere di presentare la notifica elettronicamente. La situazione acquisita resta garantita; i requisiti per l'acquisto applicati in passato non verranno verificati a posteriori. L'ufficio cantonale delle armi dovrà confermare, su richiesta del possessore, il possesso delle armi da fuoco oggetto della notifica.

### **Emolumenti**

L'ordinanza fissa a 50 franchi l'emolumento per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per le armi da fuoco semiautomatiche (comprese le autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi). Per la notifica del legittimo possesso non è previsto invece alcun emolumento.

### **Comunicazione elettronica da parte dei commercianti di armi**

Conformemente alle nuove disposizioni della LArm, i titolari di una patente di commercio di armi sono tenuti a comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, all'ufficio cantonale delle armi gli acquisti, le vendite od ogni altro commercio di armi (art. 21 cpv. 1<sup>bis</sup> LArm).

L'ordinanza precisa che tale obbligo di comunicazione si riferisce esclusivamente alle transazioni di armi da fuoco e di parti essenziali di armi da fuoco. Inoltre specifica le singole transazioni che devono essere comunicate nonché le informazioni che tali comunicazioni devono contenere. Infine, stabilisce esplicitamente che la comunicazione elettronica sostituisce tutte le comunicazioni che l'alienante è di norma tenuto a effettuare all'ufficio delle armi.

Nonostante l'obbligo relativo alla comunicazione elettronica si applichi soltanto a partire dal 14 dicembre 2019, i sistemi d'informazione necessari non saranno comunque ancora disponibili in tale data. Fino alla messa a punto dei sistemi si applicherà dunque un disciplinamento transitorio (presentazione delle comunicazioni necessarie finora, ma nel termine abbreviato di 20 giorni; inoltre comunicazione delle importazioni di armi da fuoco e delle sostituzioni di parti essenziali di arma).

### **3 Commento ai singoli articoli**

#### **Art. 3**

La direttiva UE sulle armi modificata contiene una definizione di «componente essenziale». Tale nozione comprende «la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta» (art. 1 par. 1 n. 2 della direttiva UE sulle armi).

Conformemente al vigente articolo 3 lettere a–c OArm sono considerate parti essenziali di armi nelle armi da fuoco portatili, la canna, la culatta e il castello di culatta, nelle pistole, la canna, la culatta e l'impugnatura, e nelle rivoltelle, la canna e il telaio. Questa definizione corrisponde in ampia parte con quella formulata all'articolo 1 paragrafo 1 numero 2 della direttiva UE sulle armi modificata. Occorre tuttavia considerare alcuni adeguamenti.

A seguito del parere espresso dall'Associazione armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati (ASA), la definizione delle parti essenziali di armi da fuoco portatili fornita nell'avamprogetto è stata ulteriormente adeguata alla definizione in uso nell'UE, in particolare tramite la sostituzione dell'espressione «alloggiamento del grilletto» con «parte inferiore del castello di culatta». In questo modo s'intende evitare che la prassi della Svizzera si discosti da quella dei Paesi limitrofi (prevenzione di ostacoli tecnici al commercio).

Nell'ambito della procedura di consultazione è inoltre stata avanzata la richiesta di sostituire nella definizione delle parti essenziali di pistole l'espressione «impugnatura» con «telaio». Per valutare se e in quale misura tale adeguamento sia opportuno occorre prima effettuare accertamenti approfonditi. In caso affermativo, tale adeguamento potrà essere integrato nell'ordinanza in un secondo momento, insieme al nuovo disciplinamento in materia di contrassegni di armi da fuoco.

#### **Art. 4a**

Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm, le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi rientrano tra le armi soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale (cfr. per la nozione di «dotato di un carica-

tore ad alta capacità di colpi» e per l'acquisto di tali caricatori rispettivamente i nuovi art. 5b e 24a OArm).

La differenza tra «armi da fuoco portatili» e «armi da fuoco corte» può essere determinante per stabilire se un caricatore vada classificato come «ad alta capacità di colpi» e quindi se un'arma da fuoco rientri nella categoria delle armi vietate ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm. Da qui l'esigenza di definire con maggiore precisione le due nozioni.

Nell'effettuare tale distinzione occorre valutare se l'arma superi i 60 cm di lunghezza (p. es. il fucile d'assalto dell'esercito svizzero). Tale criterio si deduce dalla definizione della categoria di armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera d LArm, secondo cui è determinante sapere se l'arma possa essere ridotta a una lunghezza inferiore a 60 cm. Anche il diritto tedesco e austriaco operano, in parte, una distinzione a seconda che l'arma da fuoco superi o meno la lunghezza complessiva di 60 cm. Inoltre, possono essere considerate armi da fuoco portatili anche le armi più corte se, per sparare, sono di norma utilizzate con ambedue le mani o vengono appoggiate sulla spalla. È il caso, ad esempio, delle pistole mitragliatrici (p. es. B&T APC9 e HK MP5K) e dei fucili d'assalto corti (p. es. SAN SG 553 P e IWI X95 13). Per contro, le pistole e le rivoltelle non sono considerate come armi da fuoco portatili, bensì come armi da fuoco corte (sebbene siano anch'esse spesso utilizzate con ambedue le mani).

L'Ufficio centrale Armi di fedpol (UCA) provvederà alla pubblicazione di informazioni volte a illustrare la ripartizione delle diverse armi da fuoco nelle categorie di armi da fuoco portatili e armi da fuoco corte (cfr. art. 58 lett. e, j e k OArm). Ciò permette di tenere debitamente conto delle osservazioni espresse nell'ambito della consultazione secondo cui la definizione fornita dal presente articolo risulterebbe troppo vaga nella prassi. Occorre tuttavia considerare che l'UCA non può allestire un elenco esaustivo di tutte le armi da fuoco portatili e corte.

## **Art. 5**

In virtù della revisione totale dell'articolo 5 LArm è necessario adeguare, nella rubrica, il rinvio a tale articolo.

## **Art. 5a**

Le armi da fuoco per il tiro a raffica sono considerate come modificate in armi da fuoco semiautomatiche soltanto se la modifica è permanente e se la funzione di tiro a raffica non può essere ripristinata o può esserlo soltanto con grande dispendio da uno specialista con attrezzature speciali. Questo è ad esempio il caso delle armi da fuoco d'ordinanza per il tiro a raffica. Se la modifica non adempie i requisiti, l'arma resta attribuita alla categoria delle armi da fuoco per il tiro a raffica.

In caso di dubbi se la modifica di un'arma da fuoco per il tiro a raffica soddisfi i requisiti, è possibile chiedere all'UCA un'omologazione ai sensi dell'articolo 25 OArm.

## **Art. 5b**

Per le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che non rientrano nella categoria di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b o d LArm occorre un'autorizzazione eccezionale o la notifica del legittimo possesso soltanto se sono dotate di un caricatore ad alta capacità

di colpi (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm).

Nel presente articolo è precisato cosa s'intende per «dotato di un caricatore ad alta capacità di colpi»: un'arma da fuoco è considerata «dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi» se è utilizzata insieme a un tale caricatore, se un tale caricatore è inserito in essa o se l'arma è custodita o trasportata insieme a un tale caricatore (per l'acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi, cfr. nuovo art. 24 OArm).

Nonostante sia stata oggetto di diverse critiche avanzate durante la consultazione, la presente disposizione va mantenuta: conformemente all'articolo 5 capoverso 3 della direttiva UE sulle armi modificata, una persona in possesso di un caricatore ad alta capacità di colpi e di un'arma semiautomatica compatibile deve disporre di un'autorizzazione eccezionale, a prescindere dal luogo e dal momento in cui inserisce il caricatore nell'arma. In virtù della summenzionata formulazione nell'articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm («dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi») e della presente disposizione un'autorizzazione eccezionale non è perlomeno necessaria quando l'arma e il caricatore non vengono utilizzati insieme e sono conservati separatamente. Così, anche in questo punto, le prescrizioni della direttiva UE sulle armi sono trasposte in modo proporzionato.

#### **Art. 9a**

La LArm utilizza a più riprese la nozione di «mediazione». Prevede ad esempio che le persone le quali, a titolo professionale, procurano per mediazione armi necessitano di una patente di commercio di armi (art. 17 cpv. 1 LArm). Queste persone sono designate dalla direttiva UE sulle armi modificata come «intermediari». Nel presente articolo la nozione di «mediazione» è precisata conformemente alle prescrizioni della direttiva e alla definizione fornita dall'articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51). Per mediazione s'intende quindi la negoziazione e l'organizzazione di transazioni.

#### **Art. 9b**

*Cpv. 1:* il presente capoverso corrisponde al vigente articolo 71 capoverso 1 che, per motivi di sistematica legislativa, sarà abrogato. La norma non subisce alcun adeguamento materiale. Viene tuttavia applicata soltanto laddove il nuovo capitolo 1a non disponga diversamente. Ne consegue che il presente capoverso non si applica in particolare alle autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi. Tali autorizzazioni eccezionali sono disciplinate in modo esaustivo dagli articoli 13c e seguenti.

Dando seguito ai pareri espressi durante la consultazione, va precisato che la restrizione alla validità delle autorizzazioni eccezionali che permettono di acquistare un'arma o una parte essenziale di arma, concerne il periodo entro cui occorre effettuare l'acquisto. Il possesso, invece, non è soggetto ad alcuna restrizione temporale. In tale contesto si applica piuttosto la regola secondo cui è legittimato al possesso di un'arma o di una parte essenziale di arma chi ha acquistato legalmente l'oggetto (cfr. art. 12 LArm).

*Cpv. 2:* la presente norma prevede la possibilità per i Cantoni di rilasciare ai commercianti di armi autorizzazioni eccezionali «forfettarie» per il commercio di armi vietate. Sostituisce il vi-

gente articolo 71 capoverso 3.

Secondo la disposizione transitoria del nuovo articolo 71a capoverso 2 OArm, i commercianti di armi che in data 15 agosto 2019 sono già titolari di una patente di commercio di armi possono commerciare armi da fuoco ora vietate anche senza autorizzazione eccezionale.

Le autorizzazioni eccezionali per l'introduzione sul territorio svizzero (importazione) di armi vietate, vengono rilasciate ai commercianti di armi dall'UCA (cfr. vigente art. 5 cpv. 5 LArm ovvero nuovo art. 5 cpv. 7 LArm). Di norma, anche in tal caso possono essere rilasciate quali autorizzazioni eccezionali «forfettarie» (cfr. nuovo art. 34 cpv. 1-1<sup>ter</sup> OArm).

#### **Art. 9c**

Le persone domiciliate all'estero come pure i cittadini stranieri senza permesso di domicilio che risiedono tuttavia in Svizzera, devono allegare alla domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi un'attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio o d'origine (art. 9a LArm e art. 15 cpv. 2 lett. c OArm). La presente disposizione precisa che tale condizione si applica anche al rilascio di autorizzazioni eccezionali (cfr. anche art. 6a cpv. 2 e 6b LArm).

#### **Art. 9d**

Se un'arma soggetta all'obbligo di permesso d'acquisto di armi viene riparata da un negoziante di armi che sostituisce una parte essenziale dell'arma con una nuova, per la nuova parte essenziale non occorre un permesso d'acquisto di armi (art. 20 cpv. 2 OArm).

Per le armi vietate viene ora introdotta una norma analoga: in caso di sostituzione di una parte di arma essenziale o appositamente costruita presso un negoziante di armi, l'acquisto della nuova parte non è soggetto all'obbligo di autorizzazione eccezionale<sup>7</sup>.

A partire dal 14 dicembre 2019 il commerciante di armi deve comunicare all'ufficio cantonale delle armi la sostituzione di una parte essenziale di arma da fuoco (entrata in vigore del nuovo art. 21 cpv. 1<sup>bis</sup> LArm e dei nuovi art. 30a e 71a cpv. 4 OArm). Tale comunicazione va effettuata a prescindere che la sostituzione sia effettuata in virtù dell'articolo 20 capoverso 2 OArm o in virtù del presente articolo.

#### **Art. 9e**

L'articolo 9c LArm stabilisce che l'alienante di un'arma o di una parte essenziale di arma soggetta a permesso d'acquisto di armi, è tenuto a inviare, entro 30 giorni, una copia del permesso d'acquisto di armi dell'acquirente all'autorità competente. La presente disposizione precisa che la medesima regola va applicata anche all'acquisto di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma da fuoco soggetta all'obbligo di autorizzazione eccezionale. Anche in questi casi, non occorre ancora specificare l'arma nella domanda di autorizzazione, motivo per cui l'alienante deve effettuare una comunicazione all'ufficio delle armi.

---

<sup>7</sup> Le armi d'ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare non sono considerate armi vietate (cfr. n. 2 / Armi da fuoco ora vietate). L'eventuale sostituzione di loro parti è tuttora retta dall'art. 20 cpv. 2 OArm.

## **Art. 10**

Cfr. commento all'articolo 13a.

## **Art. 11**

La presente disposizione si applica se, in caso di successione ereditaria, la massa ereditaria contiene armi vietate o altri oggetti vietati. In tal caso, il rappresentante degli eredi deve presentare, entro sei mesi, una domanda di autorizzazione eccezionale. Se le condizioni sono adempiute, al rappresentante è rilasciata un'autorizzazione eccezionale unica per tutti gli oggetti in questione (art. 11 cpv. 1-4 OArm). Questo disciplinamento viene mantenuto e puntualmente integrato.

*Cpv. 1 e 3:* anche in futuro, l'autorizzazione eccezionale verrà rilasciata a nome del rappresentante degli eredi. Se tra gli oggetti per i quali viene richiesta un'autorizzazione eccezionale si trovano armi da fuoco o parti essenziali di armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 LArm, quale novità il rappresentante deve adempiere le condizioni applicabili ai collezionisti fissate dall'articolo 28e LArm (adottare misure appropriate a garantire la custodia in sicurezza, tenere una lista aggiornata). Non occorre invece fornire le prove che sono richieste ai tiratori sportivi (essere membro di una società di tiro o praticare con regolarità il tiro sportivo).

Come finora, i singoli oggetti ereditati vanno elencati in una lista affinché si possa rilasciare un'autorizzazione eccezionale unica per tutti gli oggetti (lett. a). Oltre a tale lista, va inoltre presentata la documentazione solita, necessaria per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale (o un permesso d'acquisto di armi). Tali allegati sono ora menzionati esplicitamente (lett. b-d). Nel caso delle armi da fuoco occorre inoltre dimostrare che sono state adottate misure appropriate a garantirne la custodia in sicurezza (lett. e). Tale prova deve essere fornita anche dai collezionisti (cfr. nuovo art. 13h cpv. 2 lett. e OArm).

*Cpv. 4<sup>bis</sup>:* quale novità, il rappresentante degli eredi deve inoltre informare l'ufficio delle armi in merito alla divisione ereditaria. Se le armi da fuoco o le parti essenziali di arma di cui all'articolo 5 capoverso 1 LArm sono attribuiti al rappresentante stesso e non a un (altro) erede, l'ufficio delle armi verifica se concedergli ulteriormente lo stato di collezionista. Se decide negativamente, l'ufficio delle armi obbliga il rappresentante a chiedere una nuova autorizzazione eccezionale (in qualità di tiratore sportivo). In tal caso è possibile rilasciare al rappresentante un'unica autorizzazione eccezionale per tutti gli oggetti in questione.

*Cpv. 5:* come finora, un erede che non ha agito in qualità di rappresentante degli eredi, deve sempre richiedere un'autorizzazione eccezionale nuova, a proprio nome, se nella suddivisione ereditaria gli è stato attribuito uno o più degli oggetti in questione. Se si tratta di armi da fuoco o di parti essenziali di arma di cui all'articolo 5 capoverso 1 LArm, si applicano le prescrizioni in materia di autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi o di autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei. In entrambi i casi è comunque possibile rilasciare un'autorizzazione eccezionale unica per tutti gli oggetti in questione.

## **Art. 13a**

L'attuale articolo 10 diventa il nuovo articolo 13a.

I capoversi 1 e 2 del vigente articolo 10 diventano ora i capoversi 1 e 3 del nuovo articolo

13a, senza subire alcuna modifica.

Il capoverso 2 del nuovo articolo 13a corrisponde all'attuale articolo 71 capoverso 2 lettera b che, per motivi di sistematica legislativa, sarà abrogato. Tale disposizione non subisce alcun adeguamento materiale. I Cantoni potranno continuare a rilasciare autorizzazioni eccezionali anche per altri scopi (p. es. coltelli da lancio utilizzati per praticare uno sport).

#### **Art. 13b**

Il presente articolo corrisponde all'attuale articolo 71 capoverso 2 lettera a che, per motivi di sistematica legislativa, sarà abrogato. La disposizione non subisce alcun adeguamento materiale. Tuttavia, non è più applicabile alle armi da fuoco (cui si applicano i nuovi art. 13c–13f OArm), ma soltanto ai dispositivi contundenti e da lancio ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera d LArm, nella misura in cui rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 5 capoverso 2 lettera b LArm. Tali dispositivi comprendono in particolare oggetti quali i manganelli e i nunchaku impiegati nelle arti marziali asiatiche.

#### **Art. 13c**

Affinché possa essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto e il possesso di armi da fuoco vietate, devono esservi «motivi legittimi» (art. 5 cpv. 6 in combinato disposto con art. 28c cpv. 1 lett. a LArm). Il tiro sportivo rappresenta uno di questi motivi legittimi (art. 28c cpv. 2 lett. b LArm). Il rilascio di autorizzazioni eccezionali di questo tipo deve fondarsi su una regolamentazione uniforme a livello svizzero. Tali autorizzazioni devono essere pertanto disciplinate dettagliatamente all'interno dell'OArm.

*Cpv. 1:* le autorizzazioni eccezionali possono essere rilasciate a tiratori sportivi a condizione che non vi siano motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm (art. 28c cpv. 1 lett. b LArm). Ai fini del loro rilascio, devono inoltre essere adempite le condizioni specifiche previste dalla LArm (art. 28c cpv. 1 lett. c LArm). Le autorizzazioni eccezionali sono pertanto limitate alle armi da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c (art. 28d cpv. 1 LArm). Ulteriori condizioni sono infine formulate nell'articolo 28d capoversi 2 e 3 LArm.

*Cpv. 2:* analogamente ai permessi d'acquisto di armi (cfr. art. 9b cpv. 1 LArm), le autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi sono valide in tutta la Svizzera e autorizzano all'acquisto di un'unica arma o di un'unica parte essenziale di arma. Come nel caso dei permessi d'acquisto di armi (cfr. art. 16 cpv. 1 OArm), l'autorità cantonale competente può tuttavia rilasciare un'autorizzazione unica valida per l'acquisto di fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

*Cpv. 3:* analogamente alle altre autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 5 capoverso 6 LArm, anche le autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi devono essere limitate nel tempo. La presente disposizione corrisponde anche in questo caso a quella relativa ai permessi d'acquisto di armi (cfr. art. 9b cpv. 3 LArm).

*Cpv. 4:* se il titolare di un'autorizzazione eccezionale si trasferisce in un altro Cantone, l'ufficio delle armi del nuovo Cantone di domicilio deve essere informato di tale cambiamento ed esaminare se la persona in questione ha già fornito le prove di cui all'articolo 13e o se

deve ancora fornirle. Il titolare di un'autorizzazione eccezionale è quindi tenuto a comunicare il cambiamento del Cantone di domicilio al nuovo ufficio delle armi competente e a presentargli una copia dell'autorizzazione eccezionale. Affinché il titolare sia consapevole di tale obbligo, è necessario che sull'autorizzazione eccezionale figuri una pertinente informazione. Se del caso, il nuovo ufficio delle armi competente può mettersi in contatto con l'ufficio delle armi del vecchio Cantone di domicilio in particolare al fine di accertare se una determinata prova sia già stata fornita.

#### **Art. 13d**

La presente disposizione disciplina i requisiti formali delle domande di autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi. Anch'essa corrisponde alla disposizione relativa ai permessi d'acquisto di armi (cfr. art. 15 OArm).

A seguito dei pareri espressi durante la procedura di consultazione, è stato deciso di rinunciare al disciplinamento previsto inizialmente secondo il quale sarebbe stato necessario indicare l'arma e il numero dell'arma già nella domanda di autorizzazione. In compenso, il nuovo articolo 9e specifica che, in caso di alienazione di un'arma, l'alienante è tenuto a effettuare un annuncio (analogamente alle armi soggette all'obbligo di permesso d'acquisto di armi).

Per «categoria di arma» s'intende l'indicazione se l'arma in questione è un'arma da fuoco d'ordinanza per il tiro a raffica modificata<sup>8</sup> o un'altra arma da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b o/e se l'arma da fuoco debba essere dotata con un caricatore ad alta capacità di colpi (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm).

#### **Art. 13e**

La prova della pratica regolare del tiro sportivo o dell'appartenenza a una società di tiro deve essere fornita cinque e dieci anni dopo il rilascio della prima autorizzazione eccezionale (cfr. art. 28d cpv. 3 LArm).

Al momento del rilascio dell'autorizzazione eccezionale viene stabilito se debba essere fornita prova dell'appartenenza a una società di tiro o della pratica regolare del tiro sportivo. A distanza di cinque e dieci anni è possibile optare per l'altro tipo di prova.

Si parla di pratica regolare del tiro sportivo quando nell'arco dei cinque anni precedenti sono stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro. La prova deve essere fornita per persona e non per arma, motivo per cui, anche se sono utilizzate diverse armi, il numero di esercizi di tiro necessari resta immutato. Il tiratore sportivo può scegliere come ripartire i cinque esercizi nel periodo in questione.

Gli esercizi devono tuttavia aver luogo in cinque giorni diversi. In questo modo è possibile fornire la prova della cadenza *regolare* del tiro sportivo, evitando al contempo l'insorgenza di problemi di delimitazione.

---

<sup>8</sup> Non sono intese le armi d'ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare (cfr. n. 2 / Armi da fuoco ora vietate). Tali armi anche in futuro potranno essere riprese da ex militari in possesso di un permesso d'acquisto di armi.

### **Art. 13f**

Il presente articolo disciplina in maniera dettagliata i requisiti formali relativi alla prova della pratica regolare del tiro sportivo o dell'appartenenza a una società di tiro.

*Cpv. 1:* la conferma della società menzionata nella presente disposizione può essere rilasciata da ogni società di tiro a condizione che si tratti di un'associazione ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile.

*Cpv. 2:* per «persona responsabile in loco» s'intende il direttore del poligono, il direttore di tiro, l'istruttore di tiro o il custode del poligono. Spetta a queste persone vidimare gli esercizi di tiro effettuati, a condizione che gli organi sovraordinati (p. es. il comitato della società di tiro) non abbiano attribuito tale responsabilità a un'altra persona. In caso di dubbi, i Cantoni possono verificare se la persona è autorizzata a vidimare i moduli in questione.

### **Art. 13g**

Le autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei (art. 5 cpv. 6 in combinato disposto con art. 28c cpv. 1 lett. a, 28c cpv. 2 lett. c e 28e LArm) possono essere rilasciate soltanto se sono state adottate misure appropriate ai sensi dell'articolo 26 LArm per garantire la custodia in sicurezza della collezione (art. 28e cpv. 1 LArm). I Cantoni possono precisare i requisiti validi per tali misure. L'autorità cantonale competente può vincolare le autorizzazioni eccezionali a oneri in virtù dell'articolo 9b capoverso 1.

I Cantoni hanno inoltre la possibilità di precisare la nozione di collezionista rispettando i limiti posti dalla direttiva UE sulle armi modificata.

### **Art. 13h**

Il presente articolo disciplina i requisiti formali relativi alle domande di autorizzazione eccezionale per collezionisti e musei. Esso s'ispira all'articolo 13d disciplinante l'autorizzazione eccezionale per tiratori sportivi. Oltre all'estratto attuale del casellario giudiziale e a una copia del documento d'identità, occorre allegare alla domanda anche la prova che sono state adottate le misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza ai sensi dell'articolo 28e capoverso 1 LArm (cfr. art. 13g) e la lista aggiornata ai sensi dell'articolo 28e capoverso 2 LArm.

Se un museo costituisce una persona giuridica, nel diritto sulle armi si applica il principio generale che l'autorizzazione debba essere richiesta da una persona fisica responsabile (cfr. in tale contesto art. 17 cpv. 3 LArm).

A seguito dei pareri espressi durante la procedura di consultazione, è stato deciso di rinunciare al disciplinamento previsto inizialmente secondo il quale sarebbe stato necessario indicare il numero dell'arma già nella domanda di autorizzazione. In compenso, il nuovo articolo 9e specifica che, in caso di alienazione di un'arma, l'alienante è tenuto a effettuare un annuncio (analogamente alle armi soggette all'obbligo di permesso d'acquisto di armi).

### **Art. 13i**

Le autorizzazioni eccezionali sono di norma rilasciate per un'unica arma o un'unica parte es-

senziale di arma (art. 9b cpv. 1). Analogamente al permesso d'acquisto di armi (cfr. art. 16 cpv. 1 OArm) e all'autorizzazione eccezionale per tiratori sportivi (art. 13c cpv. 2), l'autorità cantonale competente può tuttavia rilasciare un'autorizzazione eccezionale unica per l'acquisto di più armi o parti essenziali di armi, a condizione che tali armi o parti essenziali siano acquistate contemporaneamente presso lo stesso alienante.

#### **Art. 14**

Nella frase introduttiva del presente articolo occorre rinviare in modo esplicito alle condizioni previste dall'articolo 28c capoverso 3 LArm.

La rubrica dell'articolo 14 è abrogata poiché l'articolo è ora preceduto da un titolo di sezione.

#### **Art. 18**

Conformemente all'articolo 5ter della direttiva UE sulle armi modificata, in caso di alienazione di armi da fuoco occorre garantire che l'identità dell'acquirente venga controllata. La LArm statuisce pertanto che chiunque aliena un'arma da fuoco soggetta a dichiarazione deve inviare al servizio di comunicazione una copia del documento di legittimazione dell'acquirente (art. 11 cpv. 2 lett. d in combinato disposto con art. 11 cpv. 3 LArm).

Il nuovo articolo 18 capoverso 3<sup>bis</sup> OArm prevede dunque che in caso di alienazione di un'arma soggetta a dichiarazione occorra effettuare sempre una copia del documento d'identità dell'acquirente. Il capoverso 4 viene inoltre completato: in caso di alienazione di un'arma da fuoco, oltre all'estratto del casellario giudiziale e al contratto scritto, occorre conservare anche la copia del documento d'identità. Tutta la documentazione deve essere trasmessa al servizio di comunicazione cantonale.

#### **Art. 22**

Anche in caso di acquisto di un'arma da fuoco per successione ereditaria occorre trasmettere al servizio di comunicazione una copia del documento d'identità dell'acquirente (cfr. nuovo art. 11 cpv. 2 lett. d in combinato disposto con art. 11 cpv. 4 LArm). L'articolo 22 capoverso 2 OArm è adeguato in tal senso.

#### **Art. 24a**

A seguito dell'entrata in vigore della modifica della LArm, i caricatori ad alta capacità di colpi potranno essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all'acquisto dell'arma corrispondente (art. 16b cpv. 1 LArm). L'alienante deve verificare se le condizioni per l'acquisto sono soddisfatte (art. 16b cpv. 2 LArm). Il presente articolo sancisce pertanto che una persona che aliena un caricatore ad alta capacità di colpi è tenuta a verificare la presenza di un'autorizzazione eccezionale o della conferma del possesso relativa all'arma corrispondente (cfr. per il rilascio della conferma del possesso il nuovo art. 71 cpv. 2).

Le armi d'ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare non sono considerate come armi da fuoco vietate (cfr. n. 2 / Armi da fuoco ora vietate). I loro possessori non dispongono pertanto di un'autorizzazione eccezionale o di una conferma del possesso. Possono tuttavia comprovare di essere autorizzati all'acquisto di caricatori ad

alta capacità di colpi esibendo l'iscrizione nel libretto di servizio relativa alla ripresa dell'arma.

I caricatori con una capacità compresa tra le 11 e le 20 cartucce sono considerati «ad alta capacità di colpi» se possono essere inseriti in armi da fuoco portatili semiautomatiche (cfr. art. 4 cpv. 2<sup>bis</sup> LArm). Se sono ugualmente compatibili con armi da fuoco corte, risulta tuttavia ingiustificato subordinarne l'acquisto al rilascio di un'autorizzazione eccezionale o di una conferma del possesso. In tal caso, questi caricatori dovranno infatti poter essere acquistati semplicemente presentando un permesso d'acquisto di armi o una carta europea d'arma da fuoco.

Sulle autorizzazioni eccezionali e sui permessi d'acquisto di armi in futuro dovrà essere specificato che questi documenti devono essere conservati.

### **Art. 25**

Come finora, si può chiedere un'omologazione per accertare se un'arma da fuoco sia un'arma da fuoco vietata oppure un'arma da fuoco soggetta all'obbligo di permesso d'acquisto di armi. Deve tuttavia essere possibile verificare se l'arma da fuoco rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm (arma da fuoco per il tiro a raffica) o in quello dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b LArm (arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica). In tal caso si tratta di definire se la modifica dell'arma da fuoco adempie i criteri di cui al nuovo articolo 5a OArm.

In virtù della revisione totale dell'articolo 5 LArm è inoltre necessario adeguare, nella rubrica, il rinvio a tale articolo.

### **Art. 30**

La rubrica del presente articolo va precisata, in quanto il nuovo articolo 30a OArm disciplina anch'esso una forma di comunicazione.

### **Art. 30a**

Il presente articolo disciplina in dettaglio le comunicazioni elettroniche che i titolari di patenti di commercio di armi sono tenuti a effettuare in virtù dell'articolo 21 capoverso 1<sup>bis</sup> LArm. Entrambe le norme entreranno in vigore soltanto il 14 dicembre 2019. I sistemi d'informazione necessari non saranno comunque ancora disponibili in tale data. Finché i sistemi non saranno operativi, troverà applicazione la disposizione transitoria (cfr. art. 71a cpv. 4 e il relativo commento).

*Cpv. 1:* in questo capoverso viene specificato che l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1<sup>bis</sup> LArm riguarda esclusivamente le transazioni di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco. Inoltre viene precisato quali transazioni devono essere comunicate: nel caso delle armi acquistate all'estero, occorre comunicarne l'introduzione nel territorio svizzero.

In caso di vendita o di ogni altro commercio, la comunicazione va trasmessa sia all'ufficio delle armi del Cantone in cui ha sede il commerciante di armi sia a quello del Cantone di domicilio dell'acquirente.

*Cpv. 2:* la comunicazione deve contenere le indicazioni che in virtù dell'articolo 32b capoverso 5 lettere a e b LArm devono essere inserite nel registro cantonale delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm).

*Cpv. 3:* se il titolare di una patente di commercio di armi trasmette una comunicazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1<sup>bis</sup> LArm, non sarà più soggetto agli obblighi di comunicazione per l'alienante ai sensi degli articoli 9c LArm e 9e OArm (in caso di armi vietate e di armi soggette all'obbligo di permesso d'acquisto di armi), dell'articolo 11 capoverso 3 LArm (in caso di armi soggette a dichiarazione) e dell'articolo 17 capoverso 7 LArm (in caso di transazioni tra titolari di patenti di commercio di armi). Per contro, permarrà l'obbligo per i titolari di patenti di commercio di armi di trasmettere annualmente le comunicazioni all'Ufficio centrale Armi in virtù dell'articolo 30 capoversi 4 e 5 OArm.

*Cpv. 4:* le comunicazioni elettroniche vanno trasmesse all'autorità cantonale competente. I Cantoni definiscono pertanto le modalità relative a tali comunicazioni. Ciò non esclude tuttavia che i Cantoni possano decidere di sviluppare e gestire a livello svizzero un'unica applicazione informatica per la comunicazione delle transazioni.

## **Art. 32**

In virtù della revisione totale degli articoli 5 e 19 LArm, occorre adeguare i rinvii a tali articoli contenuti nella rubrica e nel corpo del presente articolo. Inoltre, per ragioni di chiarezza, nel capoverso 2 all'espressione «modifica» è stata aggiunta la locuzione «a titolo non professionale».

La presente disposizione continua a riguardare esclusivamente le eccezioni ai divieti di cui all'articolo 19 capoverso 1 LArm (divieto di fabbricare a titolo non professionale armi o munizioni e divieto di modificare a titolo non professionale armi in armi secondo l'art. 5 cpv. 1 o 2 LArm). La disposizione di esecuzione relativa al nuovo articolo 19 capoverso 2 LArm è contenuta nel seguente articolo 32a.

## **Art. 32a**

L'articolo 19 capoverso 2 LArm disciplina la modifica a titolo non professionale di armi in armi soggette all'obbligo di permesso d'acquisto di armi o a dichiarazione. Il presente articolo precisa tale disposizione.

*Cpv. 1:* secondo l'articolo 19 capoverso 2 LArm, alla modifica si applicano per analogia le pertinenti disposizioni previste in caso di acquisto. Tali disposizioni sono elencate singolarmente. Allo stesso modo, nel presente capoverso sono menzionate le disposizioni applicabili per analogia a livello di ordinanza.

*Cpv. 2:* le autorizzazioni («permessi d'acquisto di armi») rilasciate in applicazione analogica degli articoli 8 e 9 LArm nonché dell'articolo 15 OArm devono essere richieste dal possessore dell'arma. Esse possono essere vincolate a oneri (esame dell'arma, divieto di vendita ecc.).

*Cpv. 3–5:* nel caso delle armi soggette a dichiarazione, la persona che effettua la modifica è soggetta all'obbligo di comunicazione (art. 19 cpv. 2 in combinato disposto con art. 11 cpv. 3 LArm). In tale contesto, deve fornire al servizio di comunicazione le stesse indicazioni sul

possessore dell'arma modificata che sarebbe tenuta a fornire sull'acquirente in caso di alienazione di un'arma soggetta a dichiarazione. La comunicazione deve avvenire prima della modifica e deve contenere informazioni sulle trasformazioni da eseguire, in modo da consentire di imporre eventuali oneri al possessore (cfr. cpv. 2).

### **Art. 33a**

Il presente articolo riprende la disposizione dell'attuale articolo 71 capoverso 1. Tale disposizione è abrogata e trasferita nell'articolo 9b capoverso 1. Essa è tuttavia applicabile anche alle autorizzazioni eccezionali di cui agli articoli 32 e 33 OArm.

### **Art. 34**

L'articolo 34 OArm disciplina le autorizzazioni eccezionali per i commercianti di armi vietate destinate all'introduzione a titolo professionale in Svizzera (importazione). Il capoverso 1 lettera c finora esigeva dal commerciante di armi di fornire la prova che gli oggetti soggetti all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o che esistono altri committenti.

Per l'introduzione nel territorio svizzero di armi da fuoco per il tiro a raffica, ordigni militari per il lancio, lanciagranate e armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente viene mantenuto il principio secondo cui va comprovato il fabbisogno degli oggetti soggetti all'obbligo di autorizzazione eccezionale. Per il resto, il rilascio di autorizzazioni eccezionali per l'introduzione a titolo professionale di armi vietate non dipenderà più da una simile prova. Quale unico requisito occorre essere titolare di una patente di commercio di armi e di un'autorizzazione cantonale eccezionale (cfr. nuovo art. 9b cpv. 2 OArm). Se il commerciante di armi dispone già di un'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 24c LArm o se tale autorizzazione gli viene concessa contemporaneamente, l'UCA rilascia in modo «forfettario» un'autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero di armi vietate (ovvero per un numero illimitato di armi e parti essenziali di armi). L'autorizzazione generale e la patente di commercio di armi avranno pertanto la medesima scadenza (per la validità delle autorizzazioni generali cfr. art. 38 cpv. 3 OArm).

Secondo le disposizioni transitorie dell'articolo 71a capoverso 3 OArm, i commercianti di armi che in data 15 agosto 2019 dispongono già di un'autorizzazione generale, possono introdurre in Svizzera le armi da fuoco ora vietate anche senza autorizzazione eccezionale. Soltanto al momento del rinnovo dell'autorizzazione generale, saranno quindi tenuti a chiedere contemporaneamente il rilascio di un'autorizzazione eccezionale per le armi da fuoco vietate.

### **Art. 35**

L'articolo 35 OArm disciplina le autorizzazioni eccezionali per l'introduzione in Svizzera a titolo non professionale di armi vietate.

*Cpv. 1:* in virtù della revisione totale dell'articolo 5 LArm occorre adeguare i rinvii a tale disposizione contenuti nel corpo del presente capoverso.

*Cpv. 1<sup>bis</sup>:* se un'arma da fuoco vietata è introdotta nel territorio svizzero soltanto temporaneamente, sono applicabili anche gli articoli 40–43 OArm.

Per l'introduzione temporanea da uno Stato Schengen in Svizzera occorre pertanto presentare non solo i documenti di cui al capoverso 1, bensì anche la carta europea d'arma da fuoco (cfr. art. 40 cpv. 1 OArm). In compenso, se l'introduzione è temporanea, vi sono diverse eccezioni all'obbligo di autorizzazione. Questo vale tra l'altro, a determinate condizioni, per i tiratori sportivi (cfr. art. 40 cpv. 2 OArm).

#### **Art. 52**

Il capoverso 2 del presente articolo conteneva sinora un elenco dei diversi moduli che il DFGP (fedpol) era chiamato ad approntare. Tale elenco non verrà più aggiornato ed è quindi stato rimosso dalla presente disposizione.

#### **Art. 61**

L'articolo 4 paragrafo 4 terzo comma della direttiva UE sulle armi modificata prevede che le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni in virtù del diritto sulle armi e le autorità doganali possano accedere ai dati registrati nell'archivio fino a dieci anni dopo la distruzione dell'arma (lett. a). Le autorità che operano nell'ambito della prevenzione o del perseguimento di reati possono invece accedervi fino a 30 anni dopo la distruzione dell'arma (lett. b). Questa norma è sancita nel nuovo capoverso 5<sup>bis</sup> dell'articolo 61 OArm. L'allegato 3 è adeguato in tal senso. Entrambi gli adeguamenti entrano in vigore soltanto il 14 dicembre 2019.

#### **Art. 66**

Conformemente alla direttiva UE sulle armi modificata, i dati registrati nell'archivio restano disponibili per 30 anni dopo la distruzione dell'arma (art. 4 par. 4 secondo comma della direttiva UE sulle armi modificata). Per tale ragione nell'articolo 66 capoverso 2 OArm viene ora precisato che i dati sono conservati per 30 anni *dopo la distruzione dell'arma*. Alla scadenza di tale termine i dati sono cancellati (art. 4 par. 4 quarto comma della direttiva UE sulle armi modificata). Nel capoverso 2 dell'articolo 66 OArm occorre pertanto cancellare l'espressione «almeno». L'adeguamento entra in vigore soltanto il 14 dicembre 2019.

#### **Art. 71**

Il vigente articolo 71 sulle autorizzazioni cantonali eccezionali è abrogato, in quanto è collocato nel punto sbagliato, ossia tra le «disposizioni finali». Il suo contenuto è trasferito nei nuovi articoli 9b, 13a capoverso 2 e 13b.

Il nuovo articolo 71 OArm contiene ora le disposizioni d'esecuzione relative all'articolo 42b LArm:

*Cpv. 1:* per notificare il possesso di un'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 42b capoverso 1 LArm è possibile presentare all'ufficio cantonale delle armi il modulo approntato dal DFGP (fedpol).

I Cantoni devono inoltre offrire la possibilità di presentare la comunicazione elettronicamente. Con questa aggiunta viene attuata una raccomandazione espressa dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (cfr. comunicato stampa della CPS-N del 9 aprile 2019).

L'obbligo di notifica si applica alle armi da fuoco semiautomatiche quali le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) o le armi da fuoco portatili che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm (art. 5 cpv. 1 lett. d LArm). Per le restanti armi da fuoco semiautomatiche è necessaria una notifica soltanto se sono dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm; per la nozione di «dotato di un caricatore ad alta capacità di colpi» cfr. il commento all'art. 5b).

Non sono soggette all'obbligo di notifica le armi d'ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare. Non sono infatti considerate armi vietate ai sensi dell'articolo 5 LArm (cfr. n. 2 / Armi da fuoco ora vietate). Gli ex militari non devono quindi notificare la propria arma d'ordinanza.

Non sono soggette all'obbligo di notifica nemmeno le armi da fuoco che sono già iscritte in un registro cantonale delle armi (art. 42b cpv. 2 LArm).

*Cpv. 2:* gli uffici cantonali delle armi confermano su richiesta o d'ufficio il possesso di armi da fuoco che sono state notificate in virtù dell'articolo 42b capoverso 1 LArm o che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 42b capoverso 2 LArm. In tal modo, i possessori di armi potranno fornire in qualsiasi momento la prova di essere legittimati al possesso delle armi in questione, come richiesto ad esempio in caso di acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi (cfr. art. 24a).

## **Art. 71a**

Il presente articolo contiene diverse disposizioni transitorie che si applicheranno al periodo successivo all'entrata in vigore della modifica di ordinanza.

*Cpv. 1:* i permessi d'acquisto di armi rilasciati prima del 15 agosto 2019 consentono, durante l'intera validità di sei mesi, di acquistare anche armi da fuoco ora vietate (armi da fuoco d'ordinanza per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche nonché armi da fuoco di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c e d LArm). Se la validità dei permessi è prorogata, tale proroga non si applica più all'acquisto di armi da fuoco vietate<sup>9</sup>.

*Cpv. 2:* i commercianti di armi che in data 15 agosto 2019 sono già titolari di una patente di commercio valida per armi da fuoco, possono commerciare con le armi da fuoco ora vietate senza aver bisogno di un'autorizzazione eccezionale.

*Cpv. 3:* anche i commercianti di armi che in data 15 agosto 2019 sono già titolari di un'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 24c LArm valida per armi da fuoco, possono introdurre in Svizzera le armi da fuoco ora vietate senza aver bisogno di un'autorizzazione eccezionale. Dovranno chiedere il rilascio di un'autorizzazione eccezionale per tali armi soltanto quando procederanno al rinnovo dell'autorizzazione generale.

*Cpv. 4:* i sistemi informatici per la comunicazione elettronica dei commercianti di armi non saranno disponibili per tempo. Durante la fase transitoria tra il 14 dicembre 2019 e la disponibilità degli strumenti informatici necessari, verrà quindi applicato il seguente disciplinamen-

---

<sup>9</sup> Non sono considerate armi vietate le armi d'ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare (cfr. n. 2 / Armi da fuoco ora vietate). Il disciplinamento transitorio non si applica a queste armi che, anche in futuro, potranno essere riprese da ex militari in possesso di un permesso d'acquisto di armi.

to: per l'alienazione di armi da fuoco, il commerciante di armi continua a effettuare gli annunci «ordinari» ai sensi dell'articolo 9c LArm (o dell'art. 9e OArm), dell'articolo 11 capoverso 3 LArm (in combinato disposto con l'art. 18 OArm) o dell'articolo 17 capoverso 7 LArm. Tali annunci non vanno tuttavia più eseguiti entro 30 giorni, bensì entro il termine di 20 giorni indicato all'articolo 21 capoverso 1<sup>bis</sup> LArm. I commercianti di armi devono inoltre comunicare elettronicamente all'ufficio cantonale delle armi l'introduzione in Svizzera di armi da fuoco e la sostituzione di parti essenziali di armi. Anche queste comunicazioni vanno effettuate entro 20 giorni. Per i messaggi di posta elettronica può essere fissata una forma standardizzata.

### **Allegato 1**

Alla lettera c dell'allegato 1 OArm sono fissati gli emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per l'acquisto, la mediazione e l'introduzione nel territorio svizzero di armi. Se l'autorizzazione riguarda l'acquisto o la mediazione, l'emolumento sarà riscosso dal Cantone competente (autorizzazione cantonale eccezionale; cfr. art. 5 cpv. 6 LArm). Se riguarda invece l'introduzione nel territorio svizzero, l'emolumento sarà riscosso dalla Confederazione (autorizzazione eccezionale rilasciata dall'UCA; cfr. art. 5 cpv. 7 LArm).

Conformemente all'attuale lettera c numero 4, per le autorizzazioni eccezionali concernenti armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche viene chiesto un emolumento di 150 franchi. In futuro, questa tariffa si applicherà esclusivamente alle armi da fuoco per il tiro a raffica.

Le autorizzazioni eccezionali per le armi semiautomatiche sono ora contemplate dalla lettera c numero 4<sup>bis</sup>. Per queste autorizzazioni eccezionali è riscosso un emolumento di 50 franchi. Esso si applica in particolare anche alle autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi (cfr. art. 13c segg.). Tale tariffa corrisponde quindi a quella per il rilascio di un permesso d'acquisto (fr. 50.-). In questo modo vengono dunque rispettati il principio di copertura dei costi e il principio di equivalenza.

Per la notifica del legittimo possesso ai sensi dell'articolo 42b capoverso 1 LArm e del nuovo articolo 71 capoverso 1 OArm non viene riscosso alcun emolumento.

Sono adeguati i rinvii contenuti nella lettera c numeri 5, 6 e 7 nonché nella lettera d. Alla lettera c numero 7 è inoltre apportata una modifica di tipo redazionale.

### **Allegato 3**

Conformemente al nuovo articolo 61 capoverso 5<sup>bis</sup> OArm, le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni in virtù del diritto sulle armi e le autorità doganali possono accedere ai dati dei registri delle armi fino a dieci anni dopo la distruzione dell'arma. Le autorità che operano nell'ambito della prevenzione o del perseguimento di reati possono invece accedervi fino a 30 anni dopo la distruzione dell'arma (ossia fino alla cancellazione dei dati).

Conseguentemente, nell'allegato 3 OArm occorre adeguare la colonna «sistema d'informazione di cui all'art. 32a capoverso 3 LArm» (accesso al sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco): l'accesso per l'UCA, per il Corpo delle guardie di confine e per gli uffici cantonali delle armi deve essere infatti limitato al periodo di dieci anni successivo alla distruzione dell'arma (nuova abbreviazione «Aa»).

L'accesso da parte della divisione Indagini Interventi speciali della PGF, della Centrale operativa di fedpol, delle autorità di polizia cantonali e dei pubblici ministeri non è invece soggetto a tale restrizione.

Con tale modifica viene inoltre colta l'occasione per aggiornare alcuni ambiti direzionali di fedpol, che sono stati nel frattempo rinominati.